

N. R.G. 1771/2018



**TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE LAVORO**

Repubblica Italia

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Luisa Rotolo ha pronunciato ai sensi dell'art.429 c.p.cp. la seguente:

Sentenza

nella causa per controversia di lavoro promossa da

[REDACTED] (C.F. CLSFNC58D19D005S), con il patrocinio dell'avv.
Vincenzo La Cava;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, nella persona del Ministro pro-tempore, con il patrocinio ex art.417 bis cpc della dott.ssa Giuseppina Falco e del dott. Alvaro Saporito;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, nella persona del dirigente pro-tempore, con il patrocinio ex art.417 bis cpc della dott.ssa Giuseppina Falco e del dott. Alvaro Saporito;

AMBITO TERRITORIALE DI MONZA E BRIANZA, nella persona del dirigente pro-tempore, con il patrocinio ex art.417 bis cpc della dott.ssa Giuseppina Falco e del dott. Alvaro Saporito;

AMBITO TERRITORIALE DI COSENZA, nella persona del dirigente pro-tempore, con il patrocinio ex art.417 bis cpc della dott.ssa Giuseppina Falco e del dott. Alvaro Saporito;

- convenuti -

MOTIVI DELLA DECISIONE

1)

Con ricorso depositato il 13/8/18 **[REDACTED]**, docente assunto a tempo indeterminato l'1/9/15, in servizio presso l' I.C. "Collodi" - Seveso (MB), ha dedotto di avere partecipato alla mobilità interprovinciale 2018/2019, presentando domanda di trasferimento interprovinciale e chiedendo accertarsi il proprio diritto alla precedenza ex art.33, commi 3 e 5 L.104/92, indicando quale ambito preferito quello della Regione Calabria provincia di Cosenza ambito 0005 o altro ambito nella medesimo provincia



direttamente la persona del prestatore di lavoro (cfr. Cass. 585/16: *"In materia di diritto del lavoratore pubblico alla scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, il contratto collettivo decentrato 31 maggio 2002 per il personale dei Conservatori pubblici, con riferimento alle situazioni di handicap, prevede una graduazione nelle precedenze relative alle "operazioni di trasferimento", assegnando le priorità a seconda delle categorie di menomazione, e, in particolare, nel riconoscere le esigenze di famiglia del personale docente, stabilisce l'attribuzione di punteggi per la cura e l'assistenza di parenti conviventi diversi dai figli e dal coniuge e, quindi, nel caso debba prestarsi assistenza ad un genitore. Dette disposizioni risultano coerenti con l'art. 33 della l. n. 104 del 1992, assegnando a ciascuna situazione, in relazione alla sua gravità ed alle connesse esigenze di assistenza, una considerazione ai fini del trasferimento, sicché, nonostante la natura negoziale, tale disciplina soddisfa l'esigenza basilare dell'amministrazione alla corretta gestione della mobilità del personale, e si colloca nell'ambito del principio del bilanciamento degli interessi che la l. n. 104 del 1992 privilegia."*).

Pertanto, non può essere accolta la domanda di trasferimento del ricorrente presso l'ambito territoriale A0005 provincia di Cosenza, mentre è fondata la domanda relativa agli ambiti territoriali 0003, 0004, 0006.

Il MIUR ha dedotto e documentato che i docenti [redacted] (assegnata AT 0004), [redacted] (assegnata AT 0006) e [redacted] (assegnata AT 0006), hanno ottenuto il trasferimento interprovinciale sulla base della precedenza prevista per l'assistenza al figlio con disabilità, mentre la [redacted] (assegnata AT 0003) ha richiesto, come il ricorrente, il trasferimento interprovinciale su scuole per l'insegnamento degli adulti, ma è stata preferita perché ha l'assistenza del figlio disabile.

Il ricorrente, dunque, considerato quanto sopra esposto, in sede di trasferimento interprovinciale doveva concorrere - con i citati 4 docenti per l'assegnazione agli ambiti territoriali 0003, 0004 e 0006 della provincia di Cosenza - in posizione di assoluta parità circa le precedenze riconosciute dall'art.13, punto IV, CCNI.

Va, pertanto, dichiarato il diritto del [redacted] al trasferimento con decorrenza 1/9/18 in uno degli ambiti menzionati sulla base dell'ordine indicato nella domanda di mobilità, in quanto titolare di precedenza ai sensi degli artt.33, co.5, L.104/92 e 601 D.L.vo 297/94. Sussistono equi motivi per compensare la metà delle spese di lite, mentre la parte convenuta va condannata al pagamento delle spese residue, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

dichiara il diritto di [redacted] Francesco al trasferimento a far tempo dall'1/9/18, sulla base dell'ordine indicato nella domanda di mobilità, presso uno tra gli ambiti territoriali 0003, 0004, 0006, della provincia di Cosenza, in quanto titolare di precedenza ai sensi



degli artt. 33, co.5, L.104/92 e 601 D.L.vo 297/94, quale referente unico di genitore con
handicap in situazione di gravità;
compensa la metà delle spese di lite e condanna il MIUR al pagamento delle spese

Monza, 4 aprile 2019.

Il Giudice del Lavoro
Luisa Rotolo

